

Il segreto dei revisori resta un rebus

di Ivo Caraccioli

L'articolo 9 Dlgs 39/2010 sulla revisione legale stabilisce che «i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Mef».

C'è da chiedersi come si concilia tale previsione con quella in forza della quale - relativamente alla facoltà di astenersi dal testimoniare nei processi penale e civile, riconosciuta ai dottori commercialisti ed esperti contabili dagli articoli 200 del Codice di procedura penale e 249 del Codice di procedura civile - è prevista un'eccezione per i revisori. Invero, in forza dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs 139/2005, tale facoltà è esclusa - e quindi essi hanno il dovere di testimoniare - per i soggetti che svolgono le attività «di revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle di sindaco e di revisore di società o di enti».

Poiché si tratta di norme di pari rango, verrebbe da dire che tale esclusione, prevista per i professionisti che esercitano il controllo legale dei conti, sia ora venuta meno e che quindi tali soggetti possano anch'essi valersi della facoltà stessa. In senso contrario si potrebbe, peraltro, replicare che la tematica dall'obbligo di testimonianza è speciale rispetto alla norma generale sulla riservatezza e sulla tutela del segreto, e quindi prevale, ancorché cronologicamente antecedente, sul nuovo articolo 9.

Come risolvere tale contrasto?

Sotto il profilo di una corretta interpretazione sistematica appare preferibile, e più cautelativo, rispondere nel senso che la norma derogatoria alla facoltà di astensione prevale su quella generale relativa al segreto dei revisori. Il problema, cioè, continua a porsi esattamente come prima del Dlgs 39/2010: esiste in generale la tutela del segreto dei professionisti, ed in forza di essa ci si può avvalere della facoltà di astenersi dal deporre, ma questa facoltà viene meno allorché si svolgono delle funzioni di rilevanza particolare quali quella di revisore.

La funzione in esame non è di carattere strettamente pubblicitario, tanto che sono previste delle norme speciali riguardan-

ti gli «enti di interesse pubblico» (articoli 16 e successivi), ma indubbiamente la rigorosa disciplina della revisione legale dei conti (articoli 2 e successivi) si ispira a criteri adeguati alla tutela di interessi generali. Quanto precede si desume anche dall'articolo 21, comma 6, del Dlgs 39/2010, che attribuisce determinati poteri di vigilanza su tale categoria di esperti al Mef e, per quanto di competenza, alla Consob dall'articolo 22 stesso decreto legislativo.

Una diversa interpretazione apparirebbe, quindi, ad oggi, molto azzardata. Potrebbe, comunque, verificarsi un «caso pilota»: ossia che qualche revisore, interrogato come testimone in un processo penale o civile su questioni inerenti alla sua attività, adduca il segreto ed il giudice ritenga che ciò sia legittimo aderendo alla tesi della prevalenza dell'articolo 9 citato sull'articolo 5 del Dlgs 139/05: un'eventualità, comunque, ancora tutta da esplorare e di sicuramente difficile verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La disposizione

L'obbligo

- L'articolo 5 del Dlgs 139/2005 («Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 349») stabilisce che gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale.
- Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società o enti.